

STATUTO

PERSEO S.P.A. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA ANTONIO AMATO
20/22

Numero REA: SA - 403060

Codice fiscale: 11001211009

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

stema elettronico e completato di mio pugno ed occupa fogli quattro per facciate tredici questa compresa sin qui.

F.to in originale: Stefano Vaiano - Salvatore Salzillo - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

SEGUE QUANTO ALLEGATO:

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.16.453

STATUTO SOCIALE

"PERSEO S.P.A. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 una Società per Azioni Impresa Sociale denominata: **"PERSEO S.P.A. IMPRESA SOCIALE"**.

ARTICOLO 2

La società impresa sociale ha sede legale in Salerno all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

L'assemblea dei soci o l'organo amministrativo della società impresa sociale ha la facoltà di decidere di istituire o chiudere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, nonché di istituire o chiudere agenzie, uffici e depositi, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società impresa sociale, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La durata della società impresa sociale è fissata dalla sua legale costituzione fino al 31 Dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

ARTICOLO 4

La società impresa sociale non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) del Dlgs. n. 155/2006, nonché nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 155/2006.

In particolare la società impresa sociale, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione e dalla legislazione sull'autonomia delle Università e sulla ricerca scientifica, per favorire lo sviluppo dell'Istruzione e della Ricerca Universitaria e l'Alta Cultura in tutto il Territorio Italiano, con particolare sensibilità per le Regioni ammissibili all'obiettivo prioritario 1 come da Regolamento CE n. 1260 del 21 giu-

gno 1999, Decisione 1999/502/CE allegato 1 del 1 luglio 1999 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), quale struttura di collegamento tra gli Atenei e l'intera società, si prefigge di:

a) promuovere, sostenere e collaborare con gli Atenei presenti su tutto il territorio nazionale, ed in particolare con quelli aventi sede in una delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, per la realizzazione dei loro fini istituzionali, ivi compresi lo svolgimento delle attività didattiche e le attività di servizio rese agli studenti;

b) realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati;

c) elaborare, predisporre e gestire appositi sistemi informatici, anche on line, necessari, indispensabili e strumentali alla gestione, amministrazione, e comunque in generale alla erogazione di servizi da parte di istituzioni del sistema d'istruzione nazionale, pubbliche e private e di qualsiasi ordine e grado;

d) svolgere attività di progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento professionale, scientifico e didattico, qualificazione e riqualificazione personale, ed adottare tutte quelle necessarie e specifiche iniziative, in armonia con le regolamentazioni nazionali e comunitarie, perchè i corsi di studio a distanza, a livello nazionale, europeo ed internazionale, siano accessibili agli studenti al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori;

e) promuovere l'utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società, effettuando i necessari investimenti, assumendo personale e provvedendo alla loro formazione, definendo e sottoscrivendo accordi per l'organizzazione e la gestione di iniziative con università, enti pubblici e privati, i loro raggruppamenti nonchè con tutti gli altri soggetti, italiani, europei ed extracomunitari con i quali perseguire gli scopi della società;

f) agevolare il collegamento degli Atenei con gli altri Istituti di Istruzione Superiore, Università ed Enti di Ricerca europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazione europea ed internazionale;

g) promuovere e supportare l'organizzazione dei seminari, convegni e congressi su temi di rilevante interesse scientifico;

h) progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con le altre strutture, programmi di formazione continua e permanente, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la

definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

i) favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori della formazione a distanza, della pedagogia e della didattica, con particolare attenzione alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione e della informazione;

l) interventi di formazione rivolti ad utenze speciali, anche in modalità FAD, ovverosia: interventi di formazione e orientamento rivolti a disabili fisici, psichici e sensoriali; detenuti ed ex-detenuti; minori a rischio e minori in ristrettezza; tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcoolisti ed ex-alcoolisti; immigrati; nomadi; soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani; tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come "soggetti svantaggiati";

m) Attività di somministrazione di tipo generalista come agenzia autorizzata che svolge attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale;

n) Attività di agenzia di somministrazione specialista che possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato;

o) attività di intermediazione che includono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, che include le seguenti sotto attività: raccolgono i curriculum, svolgono le preselezioni, promuovono e gestiscono l'incontro tra domanda e offerta, effettuano, su richiesta del committente, le comunicazioni conseguenti alle assunzioni, realizzano la formazione finalizzata all'inserimento;

p) attività di ricerca e selezione del personale che svolgono attività di consulenza per l'individuazione delle candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su incarico del committente;

q) attività di supporto alla ricollocazione professionale che svolgono l'attività, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, considerati singolarmente o collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente.

r) progettare e realizzare corsi ed attività di formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, ai sensi della Direttiva MIUR n. 170 del 21/03/2016.

A tale scopo la società impresa sociale svolge la propria attività per assicurare la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nel medesimo settore di attività.

Le attività di cui sopra saranno esercitate dalla società impresa sociale in via stabile e principale; per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Dlgs. n.

155/2006, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società impresa sociale potrà inoltre compiere, in via strumentale a quanto sopra descritto, tutte quelle attività industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, connesse esplicitamente o implicitamente alle finalità sociali.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) diviso in numero di 180 (centottanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e possono essere trasferite liberamente.

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante una sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di azioni, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Qualora partecipino alla società impresa sociale, in qualità di soci, Amministrazioni Pubbliche od Imprese Private con finalità lucrative, le predette non possono esercitare in alcun modo attività di direzione e detenere il controllo della società impresa sociale, per effetto dell'articolo 4, comma 3 del Dlgs. n. 155/2006.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 8

I versamenti sulle azioni saranno richiamati dall'organo amministrativo quando ritenuto opportuno, in una o più volte.

L'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare l'emissione di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 c.c., a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti di capitale sociale. Con la deliberazione di emissione verranno stabilite tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi in relazione all'apporto di ciascun conferente, precisando i diritti che essi conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni promesse e stabilendo possibilità e modalità dell'eventuale legge di circolazione. E' comunque esclusa la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni, a soggetti diversi dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari autorizzati, in misura superiore di cinque punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett c) Dlgs. 155/2006.

ARTICOLO 9

Il socio può recedere dalla società impresa sociale per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c..

Il rimborso delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuato nel rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 1 Dlgs. 155/2006 e comunque mai superiore all'importo a suo tempo versato.

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi prescritti dalla legge ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs. 155/2006, in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale.

L'organo amministrativo potrà convocarle anche altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'esame del bilancio dell'esercizio sociale, deve esser convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso e, nel caso di necessità del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relativamente alla struttura ed all'oggetto della società impresa sociale, anche entro un termine maggiore, non superiore però a 180 (centottanta) giorni; dette particolari esigenze dovranno essere riportate in sede di approvazione del bilancio ed approvate dai soci.

L'assemblea è convocata, oltre nei casi e per oggetti previsti dalla legge, dall'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un altro Amministratore a ciò delegato dal Consiglio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Fino a che la società impresa sociale non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dell'Assemblea verrà effettuata con avviso inviato ai soci mediante lettera raccomandata, corriere privato, telefax, posta elettronica, o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. L'indirizzo dei soci ed, eventualmente, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, sono riportati nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come

sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alle stesse la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2366, comma 4 c.c.

Gli enti e le società legalmente costituite possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, sia pur non azionista, designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

ARTICOLO 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto di che, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le assemblee della società impresa sociale potranno validamente svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

ARTICOLO 12

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono regolarmente costituite e deliberano con i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'art.2369, 4 comma, c.c.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 2375 c.c., anche con riferimento ai tempi di redazione.

ARTICOLO 13

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del

Presidente del Collegio Sindacale e, dove previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

- la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- l'emissione degli strumenti finanziari;

- l'emissione dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni;

- la nomina dei rappresentanti della società impresa sociale negli organi collegiali delle società o degli enti partecipanti;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO V

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 14

I soggetti che assumono le cariche sociali di cui al presente statuto devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile in materia, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

L'organo amministrativo della società impresa sociale è rappresentato alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.

L'assemblea ordinaria determina, nei limiti suddetti, il numero dei componenti il Consiglio e procede, ove occorra, alla nomina, anche in via integrativa, dei componenti del Consiglio; nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i Consiglieri rimanenti convocano l'assemblea ordinaria per sostituire i Consiglieri mancanti.

L'Amministratore Unico e i Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 c.c..

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato; nomina pure un segretario, anche estraneo alla società impresa sociale. Qualora il segretario sia estraneo alla società impresa sociale, egli partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da almeno tre Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno validamente svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della seduta e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La riunione del Consiglio di Amministrazione può essere convocata con comunicazione scritta sottoscritta dal Presidente o da tre consiglieri, almeno otto giorni prima della data della riunione del Consiglio stesso, per lettera o telegramma o telefax o posta elettronica o, in caso di urgenza, con comunicazione spedita almeno tre giorni prima, per telegramma o telefax o posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite ed il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà degli Amministratori in carica.

ARTICOLO 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, ove nominato.

ARTICOLO 19

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide soltanto se prese dalla maggioranza degli amministratori in carica, che avranno ciascuno un voto.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano

da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 21

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano la gestione dell'impresa ed il compimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di nominare un Direttore Generale determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché procuratori della società impresa sociale ad negotia per determinati atti e categorie di atti, fissandone i poteri.

ARTICOLO 23

La rappresentanza legale della società impresa sociale di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione con firma singola ed inoltre, se nominati, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, con firma congiunta e/o disgiunta secondo quanto stabilito nel verbale di nomina.

ARTICOLO 24

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti, salvo rinuncia degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle predette somme.

E' comunque esclusa la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento, per effetto di quanto previsto negli articoli 3, comma 2, lett a) e 5, comma 1, lett. b) Dlgs. 155/2006.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25

Il controllo contabile sulla società impresa sociale, fin tanto che non si faccia ricorso al mercato di rischio, non

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non vi sia una diversa disposizione di legge, può essere esercitato, secondo quanto deliberato dall'assemblea, oltre che da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, dal Collegio Sindacale che, in tal caso, deve essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel medesimo registro. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Nel caso in cui la società impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ARTICOLO 26

L'assemblea ordinaria elegge un Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominandone a tal fine il Presidente. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 27

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società impresa sociale e sul suo concreto funzionamento.

Si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni per le opportune verifiche ed assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del Collegio Sindacale e dagli altri soggetti intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 28

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società impre-

sa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del Dlgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono, alla fine di ciascun esercizio sociale, alla redazione del bilancio composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ARTICOLO 30

Gli utili e gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

TITOLO IX

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E

DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 31

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione informano costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società impresa sociale delle deliberazioni degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui sopra devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, i quali potranno indire apposite riunioni al fine di consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 32

In caso di scioglimento della società impresa sociale l'assemblea a norma dell'articolo 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, delibera la nomina degli

stessi con le indicazioni di coloro cui spetta la rappresentanza della società impresa sociale, nonché dei poteri dei medesimi in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine con atto scritto in data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33

La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 c.c. E' escluso, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs. 155/2006 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da imprese private con finalità di lucro.

ARTICOLO 34

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, tra i soci e la società impresa sociale, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società impresa sociale il quale nominerà anche il Presidente del Collegio.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 35

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to in originale: Stefano Vaiano - Salvatore Salzillo - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 22 d.lgs. n.82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.